



*Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.*

## **Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAI<sub>n</sub>)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 2016<sup>1</sup> sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali è modificata come segue:

*Art. 7*

*Abrogato*

*Art. 12* Conti di comunioni di comproprietari

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l'articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle comunioni di comproprietari purché:

- a. le quote di comproprietà siano intavolate nel registro fondiario secondo l'articolo 23 dell'ordinanza del 23 settembre 2011<sup>2</sup> sul registro fondiario;
- b. i comproprietari abbiano convenuto un regolamento per l'uso e l'amministrazione secondo l'articolo 647 del Codice civile (CC)<sup>3</sup> in cui è stabilito che i valori patrimoniali finanziari amministrati dalla comunione di comproprietari sono utilizzati esclusivamente per spese riguardanti i beni in comproprietà; e
- c. tale regolamento per l'uso e l'amministrazione sia menzionato nel registro fondiario secondo l'articolo 649a capoverso 2 CC.

1 RS 653.11  
2 RS 211.432.1  
3 RS 210

*Art. 14* Conti non rivendicati

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l'articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti non rivendicati secondo l'articolo 11 capoverso 6 lettere a e b LSAI il cui saldo o valore alla fine dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione o al momento della chiusura del conto ammonta a 1000 dollari americani al massimo.

*Art. 15*

*Abrogato*

*Art. 24* Rimborso dei premi non utilizzati come componente del valore attuale

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come fosse una componente del valore attuale il rimborso dei premi non utilizzati di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita non collegato a investimenti di capitale.

*Art. 26 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> Possono indicare gli importi nelle seguenti valute:

- a. nella valuta in cui il conto finanziario è aperto;

*Art. 27* Apertura di nuovi conti

<sup>1</sup> Sono considerate eccezioni secondo l'articolo 11 capoverso 8 lettera b LSAI i casi in cui i nuovi conti sono aperti senza che l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione vi contribuisca o possa impedirlo.

<sup>2</sup> Rientrano in tali eccezioni segnatamente:

- a. il cambiamento dello stipulante per successione nelle assicurazioni sulla vita di terzi;
- b. il cambiamento del titolare del conto su ordine di un giudice o un'autorità;
- c. l'inizio di un diritto del beneficiario nei confronti di un trust o di un istituto giuridico analogo in virtù del suo atto costitutivo o atto di fondazione.

*Art. 30*

*Abrogato*

*Art. 31 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> La comunicazione inviata dall'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione all'AFC, secondo la quale presso l'istituto finanziario non sono aperti conti finanziari oggetto di comunicazione, non è considerata come annullamento dell'iscrizione.

<sup>4</sup> Il trustee deve anteporre la sigla «TDT=» al nome di un trust che deve essere iscritto secondo l'articolo 13 capoverso 4 LSAI. L'articolo 13 capoversi 2 e 3 LSAI si applicano per analogia.

*Titolo dopo l'art. 35*

## **Sezione 11: Disposizioni finali**

*Inserire dopo il titolo della sezione 11*

*Art. 35a*            Disposizione transitoria della modifica del ...

In relazione ai conti già aperti il giorno antecedente l'entrata in vigore della modifica del ... e per i quali l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione dispone di un'autocertificazione che non contiene un numero d'identificazione fiscale, si applicano le regole secondo la sezione I parte C dell'allegato all'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014<sup>4</sup> tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

*Art. 36, rubrica*

Entrata in vigore

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1 ° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr